

Bruxelles, 3 novembre 2016
(OR. en)

13651/16

FIN 697

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Comitato del bilancio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	13415/16 FIN 680 - COM(2016) 681 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania

1. Il 19 ottobre 2016 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE per un importo totale di 31 475 125 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Obiettivo della proposta è fornire assistenza finanziaria alla Germania in seguito a una serie di inondazioni estremamente intense e di breve durata che hanno colpito la regione della Bassa Baviera nei mesi di maggio e giugno 2016.

2. Il Comitato del bilancio ha esaminato la proposta nelle riunioni del 24 ottobre e 3 novembre 2016 e ha potuto approvarla.
3. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di adottare il testo della decisione relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE, che figura in allegato.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria², in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio³.

¹ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

² GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

- (3) Il 19 agosto 2016 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a una serie di inondazioni estremamente intense e di breve durata che hanno colpito la regione della Bassa Baviera nei mesi di maggio e giugno 2016.
- (4) La domanda della Germania è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (5) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Germania.
- (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data dell'adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare alla Germania l'importo di 31 475 125 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal [*data dell'adozione*].

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente